

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:
[REDACTED], [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv.
Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso
avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] della Direzione Generale delle
Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari
Congedati e della Leva del Ministero della Difesa con il quale è stata
rigettata l'istanza della ricorrente tendente alla concessione dei
benefici, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime

della criminalità e del terrorismo, unitamente ai pareri nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

e per l'accertamento,

del diritto al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa di riferimento in relazione all'infermità "Neoplasia polmonare con metastasi multiple" che ha determinato la morte del proprio coniuge Maresciallo dell'Esercito [REDACTED] in data [REDACTED].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, rispettivamente moglie e figlio del 1° maresciallo dell'Esercito [REDACTED], impugnano il provvedimento di diniego dell'intimata Amministrazione al riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere (decreto n. [REDACTED]).

Al maresciallo [REDACTED], dopo aver svolto diverse missioni all'estero, in particolare in Somalia e Kosovo, è stato diagnosticato

un microcitoma polmonare con metastasi epatiche e cerebrali a cui si è aggiunta una trombocitopenia secondaria.

Tali patologie hanno determinato il decesso del maresciallo [REDACTED].

In relazione alle stesse, la ricorrente [REDACTED] ha presentato in data [REDACTED] l'istanza respinta con il suddetto provvedimento.

Con parere n. [REDACTED] del [REDACTED] ribadito con parere n. [REDACTED] del [REDACTED] (reso a seguito delle osservazioni medico legali di parte ricorrente al primo parere) il Comitato di verifica per le Cause di Servizio non ha infatti riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle stesse patologie e quindi le sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative previste dall'art. 6 del DPR 243/2006.

Nel ricorso sono stati quindi prospettati i seguenti motivi di censura:

- illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del DPR n. 243/2006 e dell'art. 1, comma 565, della legge n. 266/2005.
Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, illogicità, irrazionalità, incongruità, apoditticità ed insufficienza della motivazione.
Sviamento dell'azione amministrativa.

La patologia tumorale del maresciallo [REDACTED] andrebbe ricollegata, soprattutto in relazione alla missione in Kosovo, all'ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dall'esplosione delle munizioni utilizzate, in particolare di quelle ad uranio impoverito.

L'Amministrazione intimata non avrebbe tenuto conto di tale evenienza, evidenziata peraltro in diversi studi internazionali, illegittimamente ed immotivatamente escludendolo dai benefici previsti dalle disposizioni in materia di vittime del dovere (in

particolare dalla legge n. 206/2004 e dal suo regolamento di attuazione, DPR n. 243/2006).

Le Amministrazioni interessate si sono costituite in giudizio l' [REDACTED]

Questo Tribunale con ordinanza istruttoria collegiale n. [REDACTED] ha disposto l'acquisizione di una relazione sui fatti di causa da parte dell'intimata Amministrazione. Tale relazione è stata depositata dall'avvocatura dello Stato l' [REDACTED]

I ricorrenti hanno depositato ulteriori memorie e documentazione, per ultimo l' [REDACTED]

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del [REDACTED]

2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'avvocatura dello Stato di disporre l'estromissione dalla causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui fa capo il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

La stessa avvocatura rileva che vi sarebbe un difetto di legittimazione passiva di tale Amministrazione in quanto gli impugnati pareri del Comitato di Verifica si configurano come atti endoprocedimentali privi di autonoma capacità lesiva.

Il Collegio ritiene la richiesta non condivisibile.

I pareri del Comitato di Verifica assumono rilievo determinante nell'adozione dell'atto di diniego impugnato, costituendone la motivazione.

D'altra parte, nel caso di specie, l'Amministrazione della Difesa si è pedissequamente adeguata agli stessi (facendone *per relationem* la motivazione del provvedimento di diniego), pur potendo, in astratto, non aderirvi seppure con una motivazione più puntuale (cfr. Cons.

Stato, [REDACTED]
[REDACTED]).

3. Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, va rilevato che dagli atti depositati in giudizio da parte dei ricorrenti (rapporto n. [REDACTED] redatto dalla dott.ssa Gatti) risulta che il maresciallo [REDACTED] presenta nei suoi reperti sostanze altamente tossiche come rame, lantanio e zinco (evidenti in un esame nano diagnostico di microscopia elettronica).

Tali sostanze possono essere residui di esplosioni del materiale bellico (comprese munizioni di uranio impoverito) utilizzato nelle zone della ex Jugoslavia e sono previste esplicitamente dalle disposizioni in materia di benefici per il personale militare ammalatosi in teatro operativo estero (cfr. DPR n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012).

Ciò premesso, va evidenziato che sulla questione oggetto di giudizio questa Sezione si è già pronunciata (*ex multis* TAR Lazio, [REDACTED]), evidenziando come il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 (ora 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010) dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006, sebbene abbia in comune con il procedimento "ordinario" di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le procedure, ha presupposti sostanziali che fanno riferimento ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all'accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio. Ciò impone all'Amministrazione un onere motivazionale ed istruttorio

particolarmente stringente, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il Comitato di Verifica si limita a rigettare l'istanza in quanto non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione o precedenti di servizio comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie

Di simile tenore sono i pareri negativi oggetto di impugnativa con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha escluso che l'infermità del maresciallo ████████ potesse essere ricollegata ai suoi precedenti di servizio, pur avendo quest'ultimo effettuato missioni nelle zone della ex Jugoslavia a rischio (né può ritenersi condivisibile l'assunto dell'avvocatura dello Stato circa le mansioni svolte dal *de cuius* - incarichi di tipo logistico - essendo l'inquinamento di cui è causa di tipo ambientale e non necessariamente riconducibile al contatto con il materiale di munizionamento).

Il parere in questione risulta perciò inficiato dal lamentato difetto di motivazione, carenza che è particolarmente grave dato che la correlazione tra alcune patologie tumorali e l'esposizione a polveri di minerali pesanti o uranio impoverito, è stata da tempo ipotizzata in diverse sedi scientifiche, anche internazionali, tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l'esistenza del "rischio specifico" correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2

D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).

Pertanto, il riconoscimento dell'indennità in questione non richiede quel grado di certezza di dimostrazione del nesso causale dall'Amministrazione preteso, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, è proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi che il legislatore non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7 e di quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34) che ha sostituito il criterio di probabilità al nesso di causalità (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034). In tale prospettiva è stato ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Quindi la normativa in materia prevede un'inversione dell'onere della prova per cui una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa

dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va dunque accolto, essendo fondato il prospettato difetto di motivazione degli atti impugnati. Per l'effetto gli stessi atti vanno quindi annullati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto vanno quindi annullati i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione intimata.

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il [REDACTED]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.